

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 1° ottobre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 91 Norma

¹ È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

² È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

³ Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV²);
- b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
- c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
- d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

Art. 91a Eccezioni al divieto

¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
- b. i veicoli agricoli;
- c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
- d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;

¹ RS 741.11

² RS 741.41

- e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;
- f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell'ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della L del 30 apr. 1997³ sulle poste, LPO);
- g. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della L del 9 ott. 1992⁴ sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- i. i trasporti di fiori recisi;
- j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità.

² Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

³ Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all'articolo 92 capoverso 1.

⁴ Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

Art. 92 Trasporti con permessi

¹ Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

² I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

- a. per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell'ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 LPO⁵);
- b. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;
- c. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;

³ RS 783.0

⁴ RS 817.0

⁵ RS 783.0

- d. per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
- e. in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.

³ Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l'USTRA.

⁴ Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall'USTRA.

⁵ Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

1° ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

